

I lions italiani contro le malattie killer dei bambini ONLUS

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede – Durata

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione e utilità sociale denominata

“I lions italiani contro le malattie killer dei bambini ONLUS”

in sigla **“MK ONLUS”**.

L'Associazione “I lions italiani contro le malattie killer dei bambini” ONLUS, in seguito indicata semplicemente come Associazione, agli effetti fiscali assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Venezia Mestre (VE), in Via Mestrina n. 6.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative, quali Filiali, rappresentanze ed Agenzie, anche altrove, e trasferita la Sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento anticipato avverrà, oltre che per il venir meno della pluralità degli Associati, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che, se del caso, procederà alla nomina di uno o più liquidatori.

All'atto dello scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 Legge 23/12/96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II - Scopo ed oggetto

Art. 4 - Scopo

L'Associazione nasce e prevede di svilupparsi principalmente nel mondo lionistico italiano, con l'appoggio e l'utilizzo degli strumenti posti a disposizione dal Lions Clubs International, nei termini previsti dal successivo art. 24.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e, nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale, si propone di raccogliere fondi per attuare, direttamente o tramite l'utilizzo di strutture esterne, interventi umanitari volti al miglioramento delle possibilità di sopravvivenza ed in genere della qualità della vita delle popolazioni ed in particolare dei giovani, con specifico riguardo alla prevenzione e cura delle malattie killer dei bambini.

Art. 5 - Proventi

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta.

Art. 6 - Finalità

Le finalità che l'Associazione si propone sono:

- l'assistenza sociale, sanitaria e ambientale per il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e delle loro famiglie che vivono nei Paesi più bisognosi;
- l'istruzione e la formazione nel settore socio-sanitario;

- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti collegati alla prevenzione sanitaria. In particolare si attiverà per il reperimento e la messa a disposizione di acqua potabile per le popolazioni che risultino carenti o addirittura prive di questo bene prezioso.

Art. 7 - Strategie

Nell'ideare e realizzare progetti di carattere medico, sanitario, igienico, formativo e ambientale l'Associazione si adopererà affinché le iniziative vengano svolte d'intesa con le autorità governative, sanitarie e amministrative locali, avvalendosi, ove presenti, anche della collaborazione e del tramite delle locali strutture lionistiche.

Nell'attuazione delle proprie strategie, anche se solleciterà principalmente l'appoggio, tecnico, consulenziale e finanziario delle associazioni dei "lions" e dei "leo", italiane ed estere, dei singoli Soci "lions" e degli Enti operanti nell'ambito dell'associazionismo Lions, potrà ricercare, richiedere ed accettare il supporto di altre persone, di aziende, enti o società, privati e pubblici.

Per migliorare l'efficacia degli interventi provvederà a stimolare e promuovere l'aggregazione e/o la collaborazione tra iniziative o organismi che si occupano di migliorare la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie.

Art. 8 - Operatività

L'Associazione potrà accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Istituti o Associazioni lionistiche e non, a finanziamenti e fondi sociali privati, pubblici, regionali, nazionali ed europei, nonché a finanziamenti della Fondazione mondiale lionistica LCIF.

Potrà inoltre:

- svolgere la propria attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nazionale o internazionale, nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni;
- compiere tutte le attività occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto, la locazione anche finanziaria e la stipula di ogni altro contratto tale da ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, da destinare alle attività della Associazione.

TITOLO III – Soci

Art. 9 - Qualifica

Pur operando nell'ambito del Lions Clubs Internazionali sono ammessi all'Associazione, oltre ai Lions Clubs ed ai Soci Lion e Leo, tutti coloro (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, associazioni anche non riconosciute) che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 10 - Ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo, se delegato dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione nell'Associazione, con conseguente iscrizione nel registro dei Soci, decorrerà dalla data di delibera che deve essere tempestivamente assunta non appena conclusa la fase istruttoria. L'esame della domanda del nuovo Socio deve essere effettuato comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.

L'eventuale diniego va motivato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione indirizzata al Presidente, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa nei termini stabiliti.

Art. 11 – Categorie di Soci

Ci sono 4 (quattro) categorie di Soci: fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti.

Sono:

- **fondatori** coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- **ordinari** coloro i quali versano la quota di ammissione e quella ordinaria annualmente stabilita;
- **sostenitori** coloro che, oltre alle quote ordinarie, erogano contribuzioni supplementari, volontarie, straordinarie;
- **benemeriti** le persone o gli enti, accettati e nominati con tale qualifica, dal Consiglio Direttivo per meriti particolari (sostegno o promozione ovvero collaborazione con apporti continuativi) acquisiti nel tempo a favore dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre attribuire la qualifica di **collaboratore onorario** a terzi (persone od enti) che si siano particolarmente distinti nel contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, senza peraltro che gli stessi acquisiscano la qualifica di Socio.

Art. 12 – Quota di partecipazione

Le quote di partecipazione all'Associazione, apportate a qualsiasi titolo, sono intrasmissibili e non ripetibili, nemmeno in caso di recesso, di esclusione o di decesso.

Il loro versamento deve pervenire all'Associazione entro 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo dell'esercizio.

Art. 13 – Diritti e doveri

I Soci hanno tutti uguali diritti e doveri.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con i pagamenti) e di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- versare le quote di partecipazione stabilite dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione, attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività diretta, spontanea e gratuita;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari degli interventi dell'Associazione.

Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri, validi per tutti i Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati, per opportuna conoscenza, all'Assemblea.

Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma contrattuale di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I Soci che prestano la loro attività saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 14 – Perdita della qualifica

Il recesso dall'Associazione può essere esercitato in ogni tempo mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed avrà effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso alla data in cui sarà pervenuta al Presidente la manifestazione di volontà di recedere.

In caso di inadempienza alle norme legali e statutarie o a quelle di comportamento fissate dall'Assemblea, il Socio, per deliberazione del Consiglio Direttivo, sarà deferito all'Assemblea che giudicherà, con voto segreto e dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato. Potrà quindi disporre la sospensione dall'attività associativa e, nei casi più gravi, l'esclusione dall'Associazione. E' comunque ammesso ricorso alla clausola compromissoria.

Il recesso, l'esclusione e la cessazione per qualsiasi altra causa non danno diritto alla ripetizione delle quote versate, né all'abbuono di quanto dovuto per l'anno in corso.

In caso di mancata corresponsione della quota di partecipazione entro i termini massimi previsti dal presente statuto, il Socio verrà automaticamente considerato decaduto e potrà eventualmente venire riammesso, con decisione del Consiglio Direttivo, solo dopo avere regolato la propria morosità.

TITOLO IV – Organi sociali

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Comitato Esecutivo (se istituito);
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente Onorario, se nominato, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma allo stesso potranno essere delegati specifici incarichi a titolo gratuito.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, fatto salvo il rimborso, totale o parziale sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio, delle spese vive sostenute da ciascun membro.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci,

- almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura del precedente esercizio sociale;
- presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, in luogo facilmente accessibile;
- mediante avviso scritto (lettera, telefax, e-mail con conferma di ricezione, telegramma) inviato ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione.

L'Assemblea ha il compito di:

- esaminare per l'eventuale approvazione il rendiconto o, se del caso, il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo, integrati da specifiche relazioni illustrative;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- determinare le norme di comportamento dei Soci;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei Soci;
- eleggere il Presidente e, previa determinazione del numero complessivo dei componenti, gli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio, alla prima seduta, nominerà tra gli eletti i Vice Presidenti (in numero massimo di tre), di cui uno andrà ad assumere la funzione di Vicario;
- eleggere l'eventuale Presidente Onorario, nonché le necessarie integrazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio (Presidente e membri) dei Revisori dei Conti;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea sarà convocata altresì dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ove lo richieda, con idonea motivazione e per iscritto, almeno un decimo dei Soci, precisando gli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto a 1 (un) voto.

Non sono ammesse deleghe, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 24 del presente statuto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, o la rappresentanza, della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto di voto e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti i Soci.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza di due terzi dei Soci e con decisione assunta, in costanza del quorum, a maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario; in assenza di entrambi la presidenza sarà assunta dalla persona a tal fine nominata dall'Assemblea che designerà altresì il Segretario o un incaricato della verbalizzazione della seduta nonché, eventualmente, due Scrutatori.

Su proposta del Presidente l'Assemblea stabilisce le modalità di tenuta della riunione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o dal componente dell'Assemblea a ciò appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria sarà redatto da un Notaio.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali approvate dall'Assemblea, con esclusione solo di quelli espressamente deferiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

E' eletto per tre anni dall'Assemblea tra i propri componenti ed è composto da 7 (sette) a 19 (diciannove) membri, scelti, di preferenza, tra i Soci aderenti al "Lions Clubs International", provenienti dai macrodistretti lionistici in cui è suddiviso il nostro territorio nazionale, in modo da consentire, ove possibile, la presenza di almeno un rappresentante per ogni macrodistretto nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 24 del presente statuto.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, scelti tra i propri componenti, tra i quali il Consiglio Direttivo individuerà il Vice Presidente, mentre Presidente sarà di diritto il Presidente dell'Associazione. La funzionalità del Comitato

Esecutivo verrà stabilita dal Consiglio con un apposito regolamento. I verbali delle sedute del Comitato Esecutivo verranno presentati, di volta in volta e per opportuna conoscenza, al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina il Segretario del Presidente, anche estraneo al Consiglio, con il compito di assistere il Presidente nella stesura dei verbali delle riunioni e nelle altre funzioni presidenziali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Può altresì venire convocato, con le stesse modalità, anche d'iniziativa e su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, mediante comunicazione scritta (nelle forme previste per l'Assemblea) inviata ai membri del Consiglio almeno 8 (otto) giorni prima di quello della riunione, ovvero per telegramma inviato almeno 3 (tre) giorni prima.

Si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo possano svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, purché sia consentito che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Ove non sia diversamente previsto nel presente statuto, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, occorrendo, per la validità delle sue riunioni, la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, incluso il Presidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Venendo meno uno o più Consiglieri, i restanti, provvedono alla cooptazione dei mancanti. I subentranti rimangono in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria, che sarà chiamata a deliberare l'integrazione del Consiglio Direttivo: i neo eletti rimarranno in carica fino alla scadenza dei sostituiti, come originariamente stabilito dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete, peraltro con facoltà, ove consentito e ritenuto più funzionale, di delega, totale o parziale, al Comitato Esecutivo:

- la redazione e la presentazione all'Assemblea del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, nonché del rendiconto/bilancio consuntivo dell'esercizio testé trascorso e del bilancio di previsione relativo all'esercizio in corso;
- la scelta, per il conseguimento degli scopi associativi, del (o dei) Paese o territorio nel quale realizzare il o i progetti;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- la progettazione e la verifica dello svolgimento delle attività sociali;
- la decisione in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci;
- la nomina al suo interno di un Tesoriere incaricato per 3 (tre) anni), salvo rinnovo, di seguire gli aspetti finanziari della gestione. Accettato l'incarico il Tesoriere dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio il regolamento contenente le norme ed i criteri, ovviamente improntati a prudenza ed oculatezza, da seguire nell'effettuazione degli investimenti, nonché il programma di massima ed i poteri di disposizione validi per la gestione delle risorse finanziarie;
- per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente a conoscenza della prossima Assemblea;
- determinare i criteri ed i parametri per i rimborsi spese;
- attribuire la qualifica di Collaboratore Onorario;
- fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- deliberare e stipulare atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa quindi l'apertura di rapporti, attivi e passivi, con istituti bancari o finanziari, nonché contratti di collaborazione, anche continuativa, con o senza vincoli di subordinazione, sia con esperti e consulenti, sia con personale ausiliario;
- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con Soci o terzi. Nel caso di rapporti contrattuali instaurati con Soci verrà fatta apposita menzione nell'annuale relazione in Assemblea;
- la costituzione di Comitati (scientifici, di studio, tecnici, ecc.) o Comitati di lavoro per le singole aree, quali ad esempio quella medica, la logistica, le pubbliche relazioni, la comunicazione, la raccolta fondi, ecc. Detti Comitati di lavoro saranno presieduti da un Consigliere e avranno compiti di progettazione dell'attività dell'Associazione e di giungere alla redazione di progetti, da sottoporre al Consiglio Direttivo, per l'approvazione. I componenti dei Comitati di coordinamento operativi possono essere anche soggetti tecnici non Consiglieri, "lions" o non;
- l'appalto di lavori a terzi;
- il rilascio di deleghe a propri membri e conferire mandati anche a terzi per singoli atti o per categorie di atti.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, che rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presiede e dirige l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'eventuale Comitato Esecutivo.

Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e il Consiglio Direttivo e l'eventuale Comitato Esecutivo.

Ha il potere di nominare e revocare procuratori ad "negotia" ed alle liti in ogni stato e grado di giudizio ed anche per giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie.

Il Presidente e il Vice Presidente all'uopo incaricato dal Consiglio Direttivo, hanno inoltre vigilanza sulla realizzazione degli interventi umanitari deliberati dal Consiglio nell'ambito dell'oggetto sociale.

Nel caso indilazionabile di assoluta urgenza e di emergenza, il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente Vicario, avendo contemporaneamente notiziato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, potrà compiere tutti quegli atti, di competenza del Consiglio Direttivo e individuati preventivamente dal Consiglio stesso. Tali operazioni sono sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, da effettuarsi alla prima riunione utile. In caso di mancata ratifica la decisione finale spetta all'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, compresi quelli di firma e di rappresentanza dell'Associazione, spettano al Vice Presidente Vicario, la cui firma di per sé attesta, nei confronti dei terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

Al Vice Presidente o a taluni Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Direttivo poteri e compiti operativi, nonché la funzione di coordinamento dei Comitati.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendoli tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili e, possibilmente, tra i propri Soci, indicandone anche il Presidente.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Spetta al Collegio il compito di vigilare sull'attività amministrativa e contabile dell'Associazione, controllare i libri sociali e contabili, la tenuta della contabilità, l'avvenuto rispetto delle normative legali, fiscali e statutarie attinenti alla regolare tenuta della contabilità. Deve inoltre predisporre relazioni ai rendiconti/bilanci consuntivi e preventivi, nonché effettuare periodiche verifiche della consistenza dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione. Degli accertamenti eseguiti viene redatto apposito verbale con obbligo di riferire, alla prima seduta utile, al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo, alle cui sedute i membri del Collegio debbono venire regolarmente invitati, con le modalità previste nei precedenti articoli, ed alle quali sarà loro impegno partecipare.

TITOLO V – Patrimonio – Esercizio sociale

Art. 20 – Patrimonio disponibile

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote di fondazione;
- quote di adesione
- quote annuali associative
- eventuali altri contributi associativi supplementari;
- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L.383/2000.

Alle spese occorrenti per il conseguimento dello scopo sociale e per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con l'utilizzo dell'intero patrimonio disponibile. In particolare l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il Consiglio Direttivo fissa le quote di partecipazione all'Associazione, determinandone l'ammontare, i tempi e le modalità di pagamento. La delibera è da comunicare a tutti i Soci entro l'anno in cui viene assunta.

Art. 21 – Esercizio sociale – Bilanci, conti o rendiconti

Il rendiconto/bilancio economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno.

Il conto/bilancio consuntivo contiene, oltre agli impegni e le previsioni di incasso ed agli investimenti effettuati, tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto/bilancio economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede

dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio avente diritto a partecipare all'Assemblea.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI – Disposizioni finali

Art. 22 - Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità già precisate ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale, nel rispetto della normativa in vigore tempo per tempo.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – Clausola compromissoria

I Soci sono obbligati a rimettere ad una decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci, tra Associazione e Soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure, in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Art. 24 – Nome e marchio Lions

L'appartenenza alla struttura internazionale del lionismo e l'uso del nome e/o di marchi che si riferiscono al Lions Clubs International è condizionata al fatto che:

- la maggioranza semplice dei componenti il Consiglio Direttivo, di cui all'art. 17 del presente statuto, sia costituita da membri dichiaratisi iscritti ad un Lions Club ed in regola con tutti gli obblighi che tale appartenenza loro comporta;
- non sia consentito il rilascio di deleghe per la partecipazione all'Assemblea, di cui all'art. 16;
- la partecipazione negli Organi elencati nell'art. 15, di soci facenti parte di Lions Clubs International non determini alcun automatico presupposto di onerosità a carico del Club Lions di loro appartenenza.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.